

**REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA ORIENTATA (Z.N.O.)  
 "LA FAGIANA" ( Deliberazione di Consiglio Regionale del 26 novembre 2003 - n° VII/919)**

Aggiornamento a sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale del 26 novembre 2003- n° VII/919 del Regolamento di fruizione della Riserva Naturale Orientata "La Fagiana" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°22 del 28/1/91 ratificata dall'Assemblea Consortile con deliberazione del 23/3/91 n°3 e modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 137 del 2/4/92 (ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°6 del 27/6/92) e n°181 del 18/5/95.

Art.1 (Finalità)

Al fine di dare pratica attuazione all'art. 21 della D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919 (Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - "La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla fruizione turistica e ricreativa" e all'art. 25 " L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico" viene emanato il seguente regolamento di fruizione della Zona Naturalistica Orientata "La Fagiana".

Art.2 (Richiamo alle norme generali della variante al P.T.C. relative alle Zone Naturalistiche Orientate di tipo B1)

Il territorio ricompreso nella tenuta "La Fagiana" è classificato ai sensi dell'art.6.3 della D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919 quale: "Zona Naturalistica Perifuviale" di tipo B1" Zona Naturalistica Orientata".

In tale zona ai sensi dell'art. 6.4 della D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919 è vietato:

- a) svolgere attività pubblicitaria;
- b) accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti;
- c) introdurre specie animali o vegetali alloctone o non previste dai Piani di Settore;
- d) transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e per i mezzi di servizio e per i portatori di handicap e/o autorizzati dal Parco;
- e) allestire complessi ricettivi all'aria aperta ovvero attendamenti o campeggi fatti salvi i campeggi temporanei previsti dall'articolo 14, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7, che possono essere autorizzati previo parere dell'Ente gestore da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n.18;
- f) esercitare il pascolo;
- g) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati, di qualsiasi genere ad eccezione del letame da impiegare in agricoltura;
- h) introdurre cani;

i) sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.

Nello stesso territorio è vietato

- ai sensi dell'art. 6.5

- a) produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;
- b) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;
- c) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
- d) esercitare l'allevamento;

- ai sensi dell'art. 6.6 è vietato asportare o danneggiare piante, frutti e fiori;

- ai sensi dell'art. 6.8

- a) uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;
- b) introdursi nei corpi idrici interclusi con imbarcazioni o in qualsiasi altro modo.

- ai sensi dell'art. 6.9 organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico.

- ai sensi dell'art. 21.3 svolgere attività equestre e introdursi in rogge, canali, lanche e mortizze se non per l'attraversamento di guadi.

### Art. 3 (Accessi consentiti al pubblico)

Gli accessi alla Z.N.O. "La Fagiana" consentiti al pubblico sono i seguenti:

- a nord, dalla strada di accesso alla loc. "La Madonnina";
- a est dalla strada comunale di valle proveniente da Ponte Vecchio di Magenta;
- a sud dal cancello posto in loc. "Acquafredda" posto sulla strada comunale di valle proveniente da Casterno di Robecco.

### Art.4 (Orari e modalità di accesso al pubblico)

Il pubblico è ammesso alla visita della Z.N.O "La Fagiana", tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (nel periodo in cui vige l'orario solare) e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (nel periodo in cui vige l'ora legale) salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco del Ticino.

Il transito è consentito a piedi, lungo tutte le strade e i sentieri battuti.

Il transito in bicicletta è consentito solo lungo le strade di larghezza superiore a mt. 1,50 ed è comunque vietato laddove vengano apposti i relativi segnali di divieto.

Possono essere previsti, al fine di regolamentare l'accesso ed il transito interno, opportuni sbarramenti lungo le strade ed i sentieri, posti in opera su disposizione della Direzione.

All'interno della Z.N.O. sono previsti inoltre dei percorsi speciali a carattere didattico e scientifico da attrezzare adeguatamente.

Al fine di dare attuazione dell'art. 6.4 della D.c.r. 26 novembre 2003 – n. VII/919 e per non disturbare la quiete degli habitat naturali all'interno della Z.N.O. è vietato sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.

L'uso di apparecchi radio o televisivi, nonché apparecchi audio video con amplificatori è vietato. Da tale divieto sono escluse le apparecchiature impiegate per i servizi del Parco, di antincendio, di soccorso e delle guide naturalistiche.

A quanti non ottempereranno gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno comminate le sanzioni previste dall'art. 30 della L.R. 86/83.

#### Art. 5 (Attività fotografica)

L'attività fotografica lungo i percorsi autorizzati è libera su tutto il territorio della Z.N.O. ed in ogni periodo dell'anno.

Nelle aree esterne ai percorsi autorizzati al pubblico l'attività fotografica può essere consentita solo previa autorizzazione della Direzione del Parco.

I capanni di tipo temporaneo devono essere autorizzati dalla Direzione del Parco. Detta autorizzazione detterà le prescrizioni, i tempi ed i modi di esercizio dell'attività e potrà essere sospesa o revocata qualora il fotografo non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella Z.N.O. per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

#### Art. 6 (Transito con mezzi motorizzati)

Ai sensi dell'art. 6.4 della D.c.r. 26 novembre 2003 – n. VII/919 l'accesso e il transito è di norma vietato a tutti i mezzi motorizzati. È consentito il transito sulle strade poste all'interno della Z.N.O. solo ai mezzi di lavoro, di servizio e vigilanza dell'Ente o di Ditte ed Enti incaricati a ciò autorizzati dalla Direzione del Parco.

#### Art. 7 (Regolamento delle visite didattiche)

Le visite didattiche sono consentite tutti i giorni negli orari di apertura della Z.N.O. , salvo speciali autorizzazioni per eventi di didattica notturni. I gruppi in visita non possono superare il n° 120 persone contemporaneamente.

Le visite didattiche devono essere autorizzate dall' Ufficio Educazione Ambientale e Turismo del Parco e devono essere accompagnate da personale autorizzato.

Durante la visita devono essere rispettate le norme del presente regolamento pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 12 nonché l'allontanamento del gruppo dalla Z.N.O stessa.

#### Art. 8 (Regolamento delle visite di comitive organizzate)

Le visite di comitive organizzate sono consentite tutti i giorni negli orari di apertura della Z.N.O., salvo speciali autorizzazioni per attività organizzate nelle restanti fasce orarie. I gruppi in visita non possono superare il n° 120 per sone contemporaneamente.

Al fine di consentire il controllo della fruizione nella Z.N.O "La Fagiana", gruppi superiori alle 30 persone devono essere autorizzate dall' Ufficio Educazione Ambientale e Turismo del Parco.

Per consentire un'attenta valutazione da parte dell'Ente Parco, nella richiesta di autorizzazione deve essere specificato quanto segue:

- a) finalità dell'escursione (attività ricreativa, sportiva, scientifica etc.);
- b) Ente/Associazione che organizza l'escursione;
- c) numero di partecipanti;
- d) giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- e) nominativo e dati anagrafici del referente /responsabile della comitiva.

Durante la visita devono essere rispettate le norme del presente regolamento pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 12 nonché l'allontanamento del gruppo dalla Z.N.O stessa.

#### Art. 9 (Regolamento delle attività di ricerca scientifica)

Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe a divieti esistenti sono condotte nel rispetto del presente regolamento.

Rientrano nelle attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori, il coinvolgimento di terzi sotto la responsabilità di un ricercatore (ad esempio per tesi di laurea).

È da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionale dedito alla ricerca scientifica ed in esso svolga mansioni che possano definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercatore qualsiasi altra persona presentata da un ente di ricerca.

Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente Parco, precisando in un apposito documento: scopo della ricerca, dettagliata descrizione delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal Direttore del Parco, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi al Parco. Dopo la pubblicazione dei lavori, il Parco potrà usare in parte od anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

#### Art. 10 (Danneggiamento di immobili e strutture)

È sempre vietato imbrattare, scalfire, incidere, con scritte e materiali di qualsiasi natura, i muri dei fabbricati e degli immobili in genere.

Il danneggiamento e la distruzione di strutture adibite alla pubblica fruizione comportano l'immediata contestazione relativa alle responsabilità previste dalle norme vigenti in materia.

#### Art 11 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata ai Guardiaparco, al personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, alle Guardie Ecologiche Volontarie dipendenti dalla "U.O n. 6 Vigilanza e Volontariato del Parco Lombardo della Valle del Ticino".

#### Art. 12 ( Sanzioni)

A quanti non ottemperino alle prescrizioni del presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste agli art. 28, 29 e 30 della L.R. 86/83.